

LEGGE DI BILANCIO 2017 - SINTESI

<p>commi 2 e 3 DETRAZIONI SUGLI IMMOBILI</p> <p>IMPORTANTE: trattasi di detrazioni particolari, restano ferme le ordinarie detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio ed il risparmio energetico</p>	<p style="text-align: center;">ECO-BONUS</p> <p>E' prorogata al 31 dicembre 2017 l'agevolazione dell'<i>ecobonus</i>, valevole sino al 2021 per le parti comuni degli edifici condominiali, nonché della detrazione del 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia.</p> <p>Misure previste:</p> <ul style="list-style-type: none">• 70% per interventi che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo• 75% per Interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale o estiva <p>Si riconosce ai beneficiari dell'agevolazione fiscale⁶, in luogo della possibilità di fruire della detrazione (70%,75%), di poter optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che abbiano effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà successiva di cessione del credito.</p> <p style="text-align: center;">SISMA –BONUS E DETRAZIONI</p> <p>Viene prevista una detrazione del 50% per le spese per interventi antisismici, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, applicabile sia nelle zone sismiche ad alta pericolosità, che nelle altre zone.</p> <p>La detrazione è elevata al 70% o al 75% se rispettivamente gli interventi favoriscono il passaggio dell'immobile ad uno o due gradi di rischio inferiore.</p> <p style="text-align: center;">BONUS –MOBILI</p> <p>E' prorogata al 31 dicembre 2017 la detrazione al 50 per cento per le spese relative all'acquisto di mobili.</p> <p>Si dispone, infatti, la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2017 della detrazione al 50 per cento per le spese relative all'acquisto di mobili. Il limite di 10.000 euro per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici è considerato per gli interventi iniziati nel 2016 al netto delle spese per le quali si è già fruito della detrazione.</p>
<p>commi da 4 a 7 STRUTTURE RICETTIVE</p>	<ul style="list-style-type: none">• Riconosciuto anche per i periodi di imposta 2017 e 2018 l'agevolazione fiscale (credito di imposta) previsto dall'art. 10 del D.L. 83/2014 per interventi di riqualificazione di strutture ricettive, turistico alberghiere a condizione che gli interventi perseguano anche le finalità di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica o energetica, acquisto mobili.• L'agevolazione è rideterminata nella misura del 65 %.• Si estende l'agevolazione anche alle strutture che svolgono attività agrituristica³⁵. Il credito di imposta è ripartito in due quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati nel limite massimo di 60 milioni di euro nell'anno 2018, di 120 milioni di euro nell'anno 2019 e di 60 milioni di euro nell'anno 2020.
<p>commi da 8 a 13 SUPER AMMORTAMENTI ED IPER AMMORTAMENTI</p> <p>IMPORTANTE: Restano esclusi dal super ammortamento i veicoli e gli altri mezzi di trasporto ad uso promiscuo di cui all'articolo 164, comma 1, lettere b) e b-bis), del DPR n. 917 del 1986.</p>	<p style="text-align: center;">Super ammortamento</p> <p>Viene prorogata la disposizione contenuta nel comma 91 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 - in materia di maggiorazione del costo di acquisizione di beni strumentali nuovi con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria pari al 40% effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 (a patto che questi ultimi si riferiscano a ordini accettati nel 2017 e di cui si è corrisposto almeno il 20% a titolo di acconto).</p> <p style="text-align: center;">Iper ammortamento al 250%</p> <p>In questo caso costo di acquisizione è maggiorato del 150 per cento per gli investimenti effettuati nello stesso periodo in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica dell'azienda.</p>

<p>commi 15 e 16 CREDITO D'IMPOSTA R&S</p>	<p>Viene rinnovata la disciplina del credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo introdotto dall'art. 3 del D.L. 145 del 2013 e riscritto dalla legge di stabilità per l'anno 2015 (L.190/2014 art. 1, commi 35 e 36). In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ si estende dal 2019 al 2020 il periodo nel quale le spese per investimenti che vi sono sostenute possono essere ammesse a fruire del credito di imposta; ✓ si eleva dal 25 al 50 la percentuale dell'eccedenza di spesa ammissibile al beneficio; ✓ si eleva da 5 a 20 milioni il limite massimo per ciascun beneficiario;
<p>commi da 17 a 23 PRINCIPIO DI CASSA PER I SEMPLIFICATI</p>	<p>Soggetti interessati: Imprese individuali e per le società di persone in contabilità semplificata Meccanismo: Introduzione principio c.d. di cassa per la rilevazione delle componenti positive e negative di reddito, in luogo del c.d. principio di competenza. Il reddito di impresa dei citati soggetti è costituito</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi e proventi percepiti (in luogo di conseguiti) e le spese sostenute (in luogo delle spese documentate sostenute) nel periodo di imposta nell'esercizio dell'attività di impresa. ✓ aumentata del valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, dei proventi derivanti dagli immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa. <p>Primo periodo di applicazione – accorgimenti: Non si computa l'importo delle rimanenze finali imputate al reddito dell'esercizio precedente Salti o duplicazioni d'imposta: Nel caso di passaggio da un periodo d'imposta soggetto alla determinazione del reddito delle imprese minori per cassa, ad uno soggetto a regime ordinario, e viceversa - i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito (secondo la disciplina adottata) non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi. IRAP - Il principio di cassa si applica anche alla determinazione della base imponibile IRAP Registri da utilizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Registro IVA vendite ✓ Registro IVA acquisti ✓ Registro cronologico (in mancanza di questo si presume che l'incasso e pagamento siano avvenuti nella data di registrazione sui registri IVA)
<p>commi da 24 a 31 IVA DI GRUPPO</p>	<p>L'articolo 70-bis, DPR 633/72 disciplina (comma 1) i requisiti soggettivi per l'accesso alla disciplina di gruppo. Possono costituire un gruppo IVA i soggetti passivi stabiliti in Italia e che esercitano attività d'impresa, arte o professione, purché ricorrano congiuntamente i vincoli finanziari, economici e organizzativi stabiliti dalla legge (di cui all'articolo 70-ter). Non possono partecipare a un gruppo IVA (comma 2):</p> <ul style="list-style-type: none"> • le sedi e le stabili organizzazioni situate all'estero; • i soggetti la cui azienda sia sottoposta a sequestro giudiziario (ai sensi dell'articolo 670 del codice di procedura civile); in caso di pluralità di aziende, la disposizione opera anche se oggetto di sequestro è una sola di esse; • i soggetti assoggettati a una procedura concorsuale; • i soggetti posti in liquidazione ordinaria. <p>Vincolo finanziario: Esso sussiste quando, almeno dal 1° luglio dell'anno solare precedente:</p> <p>a) fra detti soggetti esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo ai sensi delle disposizioni del codice civile;</p> <p>b) detti soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto, purché residente nel territorio dello Stato ovvero in uno Stato con il quale l'Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni.</p> <p>Vincolo economico: Subordinato all'esistenza di almeno una delle forme di cooperazione economica seguenti:</p> <p>a) svolgimento di un'attività principale dello stesso genere;</p>

	<p>b) svolgimento di attività complementari o interdipendenti; c) svolgimento di attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più soggetti passivi.</p> <p>Vincolo organizzativo: quando esiste un coordinamento, in via di diritto, ai sensi del codice civile (libro V, titolo V, capo IX del codice civile che disciplina la direzione e il coordinamento di società), o in via di fatto, fra gli organi decisionali degli stessi, ancorché</p> <p>Opzione I soggetti in questione devono effettuare idonea opzione con le seguenti decorrenze:</p> <table border="1" data-bbox="475 510 1428 640"> <thead> <tr> <th>Momento dell'opzione</th> <th>Decorrenza</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.1-30.09</td> <td>Decorrenza dall'anno successivo</td> </tr> <tr> <td>1.10-31.12</td> <td>Decorrenza dal secondo anno successivo</td> </tr> </tbody> </table>	Momento dell'opzione	Decorrenza	1.1-30.09	Decorrenza dall'anno successivo	1.10-31.12	Decorrenza dal secondo anno successivo
Momento dell'opzione	Decorrenza						
1.1-30.09	Decorrenza dall'anno successivo						
1.10-31.12	Decorrenza dal secondo anno successivo						
<p>commi da 33 a 35 TRASPORTI URBANI DI PERSONE PER MARE, LAGO, FIUME, LAGUNA</p>	<p>Con effetto dal 1 gennaio 2017 sono assoggettati all'aliquota IVA del 5% i servizi di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi abilitati ad eseguire trasporti marittimi, lacuale, fluviale e lagunare (attualmente esenti). Si dispone inoltre che la tariffa amministrativa relativa sia comprensiva dell'IVA dovuta.</p>						
<p>comma 36 RITENUTE PER APPALTI IN CONDOMINI</p>	<p>La ritenuta del 4% è effettuata dal condominio quale sostituto d'imposta quando l'ammontare raggiunga l'importo di euro 500. Il condominio è comunque tenuto all'obbligo di versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l'importo predetto. Al fine di consentirne la tracciabilità, si fa obbligo ai condomini di effettuare il pagamento dei corrispettivi tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.</p>						
<p>comma 37 AGENTI DI COMMERCIO</p>	<p>Innalzamento del limite annuo alla deducibilità fiscale dei canoni per noleggio a lungo termine degli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.</p> <p>La norma innalza di 1.549,37 euro il limite annuo alla deducibilità fiscale dei canoni per noleggio a lungo termine degli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.</p> <p>In concreto, la disposizione vigente stabilisce che gli agenti o rappresentanti di commercio possono dedurre dal proprio reddito il costo di acquisizione di autovetture e autocaravan fino a un limite massimo di 25.822,84 euro, soglia del 43% più alta di quella (18.075,99 euro) riconosciuta a coloro che utilizzano la medesima tipologia di bene nell'esercizio di imprese, arti e professioni.</p> <p>Applicando la medesima percentuale di beneficio, con la modifica in esame, viene innalzato di 1.549,37 euro il limite di deducibilità dei costi di locazione e di noleggio per autovetture e autocaravan. Gli agenti o rappresentanti di commercio possono dunque dedurre dal proprio reddito tali costi fino a un limite massimo di 5.164,57 euro, rispetto alla soglia base di 3.615,20 euro.</p>						
<p>commi 38 e 39 TASSA AUTOMOBILISTICA – PAGAMENTO CUMULATIVO</p>	<p>E' estesa anche alle aziende con flotte e camion di cui siano proprietarie, usufruttuarie, acquirenti con patto di riservato dominio ovvero utilizzatrici in leasing la facoltà di pagamento cumulativo della tassa automobilistica.</p>						
<p>commi 40 e 41 CANONE RAI</p>	<p>Riduzione a € 90 del canone RAI per abbonamento privato per il 2017.</p>						
<p>commi 42 e 43 TRIBUTI LOCALI E TASI</p>	<p>Confermato per l'anno 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e comunali e confermata, per il 2017, la maggiorazione della TASI già disposta per il 2016, con apposita delibera del consiglio comunale</p>						
<p>comma 44 IMPRENDITORI AGRICOLI – ESENZIONE IRPEF</p>	<p>Esenzione da Irpef dal 2017 al 2019 dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.</p>						
<p>comma 45</p>	<p>La norma prevede l'innalzamento per l'anno 2017 delle percentuali di compensazione IVA applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina,</p>						

PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE IVA	rispettivamente, in misura non superiore al 7,7% e all'8%. Si attende il provvedimento per la percentuale esatta di compensazione.
comma 47 PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA	Rinnovata l'agevolazione relativa ai trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici nei territori montani finalizzati all'arrotondamento della proprietà contadina (imposta di registro in misura fissa)
comma 50 ASD E L. 398/1991	La norma, eleva a decorrere dal 1 gennaio 2017 da 250.000 a 400.000 la soglia massima dei proventi conseguiti annualmente dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche richiesta per poter accedere al regime opzionale di cui alla l. 398/91.
comma 51 BANCHE ETICHE	Le disposizioni in commento, introducono nel testo unico bancario 130 la nuova disciplina degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile di cui al nuovo articolo 111-bis. Per tali soggetti si introduce un regime fiscale di favore consistente nell'esenzione dall'imposta sui redditi del 75 % delle somme destinate ad incremento del capitale proprio.
commi da 52 a 57 SABATINI TER	Prorogata fin al 31.12.2018 la c.d. Legge Sabatini che agevola finanziamenti per l'acquisto di macchinari.
commi da 59 a 64 DISTRIBUZIONE DI BEI GRATUITI A SCOPI BENEFICI	I soggetti che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, beni mobili strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per la distribuzione gratuita di prodotti alimentari e non alimentari a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi, possono beneficiare di un contributo fino al 15 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.500 euro annui nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 63 (pari a 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2017 e 2018).
commi da 66 a 69 START UP E PMI INNOVATIVE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ al solo fine di favorire l'avvio di attività imprenditoriale l'atto costitutivo e le successive modificazioni di start-up innovative possono essere redatti con atto sottoscritto, oltre che con firma digitale, anche con la firma elettronica avanzata autenticata prevista, ✓ è previsto l'incremento della misura del beneficio al 30%; ✓ è prevista l'elevazione del limite massimo dell'importo su cui applicare la detrazione IRPEF portandolo da 500.000 a un milione; ✓ è previsto inoltre il prolungamento del periodo in cui deve essere mantenuto l'investimento per aver diritto al beneficio sia ai fini IRPEF che IRES elevandolo da due a tre anni.
commi da 152 a 159 NON RESIDENTI	Introduzione di una imposta sostitutiva forfettaria sui redditi prodotti all'estero in favore delle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia.
comma 165 GESTIONE SEPARATA INPS	Il comma dispone che, a decorrere dall'anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini IVA, iscritti alla gestione separata L. 335/95, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva sia stabilita al 25 per cento , anziché al 29 per cento previsto per il 2017 e al 33 per cento previsto per il 2018.
commi da 547 a 552 IRI	<p>Confermata l'introduzione dell'imposta sul reddito d'impresa – IRI.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soggetti interessati: gli imprenditori individuali e le società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, • E' necessaria l'opzione • Aliquota: 24 % degli utili reinvestiti <p>Viene introdotta la nuova imposta sul reddito d'impresa (IRI) - da calcolare sugli utili trattenuti presso l'impresa - per gli imprenditori individuali e le società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria. L'opzione per l'applicazione dell'IRI si effettua in sede di dichiarazione dei redditi, ha durata di cinque periodi di imposta ed è rinnovabile. In tale ipotesi, su detti redditi opera la sostituzione delle aliquote progressive IRPEF con l'aliquota unica IRI, pari all'aliquota IRES (24 per cento dal 2017).</p>
comma 553 ACE	<p>E' modificata la disciplina in materia ACE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riduzione l'aliquota percentuale utilizzata per il calcolo del rendimento nozionale • Estensione dell'ACE alle persone fisiche, alle società in nome collettivo ed a società in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.

	<p>A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, detta aliquota viene stabilita nella misura del 2,7 per cento, mentre per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 è fissata al 2,3 per cento.</p> <p>Si estende l'applicazione dell'ACE alle persone fisiche, alle società in nome collettivo ed a quelle in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.</p>
<p>commi da 554 a 564 RIVALUTAZIONE DI QUOTE E TERRENI</p>	<p>Viene prorogata la rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche. Confermata l'aliquota dell'8% dell'imposta sostitutiva</p>
<p>commi 565 e 566 ASSEGNAZIONE AGEVOLATA ED ESTROMISSIONE</p>	<p>Prorogati fino al 30.09.2017 i termini per assegnazione o cessione di taluni beni ai soci e di estromissione dei beni immobili dal patrimonio dell'impresa da parte dell'imprenditore individuale.</p>
<p>comma 567 DISCIPLINA DELLE NOTE DI CREDITO</p>	<p>L'emissione di nota di credito IVA, nel caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali, è possibile solo dopo che dette procedure si siano concluse infruttuosamente.</p> <p>Viene ripristinata la regola secondo cui l'emissione di una nota di credito IVA, nonché l'esercizio del relativo diritto alla detrazione dell'imposta corrispondente alle variazioni in diminuzione, possono essere effettuati, nel caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali, solo una volta che dette procedure si siano concluse infruttuosamente.</p>